



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TOMBOLO

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

Prot. n. (vedi segnatura)

Tombolo, 03/06/2023

Ai Genitori degli alunni - scuola primaria e secondaria
Amministrazione Trasparente
Sito istituzionale

Oggetto: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO e DEROGHE al REQUISITO MINIMO DI FREQUENZA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. A seguito della valutazione periodica e finale, essa comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Per gli alunni della scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva è contemplata in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. L'eventuale non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, **fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno**. Le famiglie di ogni alunno vengono periodicamente informate sul numero di ore di assenza effettuate. In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, **il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva**.

Firmato digitalmente da MARIA ANTONIA DAL MORO

CRITERI DI DEROGA AL REQUISITO MINIMO DI FREQUENZA - SCUOLA SECONDARIA, deliberati dal Collegio dei Docenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati o determinati da esigenze sanitarie o pandemiche;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute oppure a particolari esibizioni artistiche, nell'ambito di un percorso educativo formativo esterno alla scuola;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- assenze documentabili dovute ad eccezionali motivi personali e riconducibili a disagio sociale, familiare o a rischio di dispersione scolastica, tali per cui il Consiglio di Classe consideri, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva o all'esame finale in considerazione all'età e alle possibilità di recupero, anche al fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni possono essere ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza. La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO deliberati dal Collegio dei Docenti

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la non ammissione all'anno successivo o all'Esame conclusivo del primo ciclo, può essere deliberata **una volta che è stato accertato il**

contemporaneo sussistere delle seguenti condizioni:

1. Le difficoltà dell'alunno sono gravi e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso di apprendimento futuro e le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;

2. Il profitto dell'alunno non ha fatto registrare miglioramenti apprezzabili in seguito all'attuazione di percorsi didattico-educativi personalizzati messi in atto per migliorare gli apprendimenti;

3. Gli interventi di recupero messi in atto hanno avuto esito negativo;

4. Il processo di maturazione globale dell'alunno è ancora in via di definizione;

5. Il trattenimento può favorire le condizioni per attivare o riattivare un processo di apprendimento positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno.

La Dirigente Scolastica
Maria Antonia Dal Moro